

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1731 DELLA COMMISSIONE****del 28 settembre 2016**

**che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da General Footwear Ltd (Cina), Diamond Vietnam Co Ltd e Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), in particolare l'articolo 266,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 14,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDURA**

- (1) Il 23 marzo 2006 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 553/2006 <sup>(2)</sup>.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 1472/2006 <sup>(3)</sup> il Consiglio ha istituito, per un periodo di due anni, dazi antidumping definitivi compresi tra il 9,7 % e il 16,5 % sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della RPC [«regolamento (CE) n. 1472/2006» o «il regolamento controverso»].
- (3) Con il regolamento (CE) n. 388/2008 <sup>(4)</sup> il Consiglio ha esteso le misure antidumping definitive sulle importazioni di talune calzature con tomaie in cuoio originarie della RPC alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Regione amministrativa speciale («RAS») di Macao, a prescindere che sia dichiarato o no originario della RAS di Macao.
- (4) In seguito a un riesame in previsione della scadenza aperto il 3 ottobre 2008 <sup>(5)</sup> il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 <sup>(6)</sup>, ha esteso ulteriormente le misure antidumping per 15 mesi, cioè fino al 31 marzo 2011, data di scadenza delle misure [«regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009»].
- (5) Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd («i richiedenti») hanno impugnato il regolamento controverso dinanzi al Tribunale di primo grado (ora denominato «Tribunale»). Il Tribunale ha respinto tali ricorsi con la sentenza del 4 marzo 2010 nella causa T-401/06 Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio, Racc. 2010, pag. II-671 e con la sentenza del 4 marzo 2010 nelle cause riunite T-407/06 e T-408/06 Zhejiang Aokang Shoes e Wenzhou Taima Shoes/Consiglio, Racc. 2010, pag. II-747.
- (6) I richiedenti hanno impugnato le suddette sentenze. Nella sentenza del 2 febbraio 2012 nella causa C-249/10 P Brosmann e a. e nella sentenza del 15 novembre 2012 nella causa C-247/10 P Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd («le sentenze Brosmann e Aokang»), la Corte di giustizia ha annullato le sentenze del Tribunale. Essa ha statuito che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto in quanto aveva considerato che la Commissione non era tenuta a esaminare le richieste di trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato (TEM o anche SEM «status di impresa operante in economia di mercato») fondate sull'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base, presentate da operatori non facenti parte del campione (punto 36 della sentenza nella causa C-249/10 P e punti 29 e 32 della sentenza nella causa C-247/10 P).
- (7) La Corte stessa ha quindi pronunciato una sentenza sulla questione, in cui dichiara: «[...], la Commissione avrebbe dovuto esaminare le richieste motivate che le ricorrenti le avevano sottoposto sulla base dell'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base per poter beneficiare del SEM nell'ambito della procedura antidumping cui fa riferimento il regolamento controverso. Deve essere constatato, poi, che non è escluso che un tale esame avrebbe condotto all'imposizione,

nei loro confronti, di un dazio antidumping definitivo diverso dal dazio del 16,5 % che è loro applicabile alla luce dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento controverso. Infatti, emerge da tale medesima disposizione che un dazio antidumping definitivo del 9,7 % è stato imposto nei confronti dell'unico operatore cinese figurante nel campione che ha ottenuto il SEM. Orbene, come emerge dal punto 38 della presente sentenza, se la Commissione avesse constatato che le condizioni di un'economia di mercato prevalevano anche per le ricorrenti, queste ultime, quando il calcolo di un margine di dumping individuale non era possibile, avrebbero dovuto beneficiare parimenti di quest'ultimo tasso» (punto 42 della sentenza nella causa C-249/10 P e punto 36 della sentenza nella causa C-247/10 P).

- (8) Di conseguenza la Corte ha annullato il regolamento controverso nella parte che riguarda i richiedenti interessati.
- (9) Nell'ottobre 2013 la Commissione, mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(7)</sup>, ha annunciato di aver deciso di riprendere il procedimento antidumping dal punto preciso in cui l'illegittimità si è verificata e di valutare la prevalenza di condizioni di economia di mercato per i richiedenti per il periodo dal 1° aprile 2004 al 31 marzo 2005, invitando le parti interessate a manifestarsi.
- (10) Nel marzo 2014 il Consiglio, con la decisione di esecuzione 2014/149/UE <sup>(8)</sup>, ha respinto la proposta della Commissione relativa all'adozione di un regolamento di esecuzione del Consiglio che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd e ha chiuso i procedimenti nei confronti di detti produttori. Il Consiglio ha ritenuto che gli importatori che avevano acquistato calzature da tali produttori esportatori e ai quali i dazi doganali pertinenti erano stati rimborsati dalle competenti autorità nazionali sulla base dell'articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio <sup>(9)</sup> («il codice doganale comunitario»), avevano acquisito un legittimo affidamento sulla base dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento controverso, che aveva reso le disposizioni del codice doganale comunitario <sup>(10)</sup>, e in particolare il suo articolo 221, applicabili alla riscossione dei dazi.
- (11) Tre importatori del prodotto in esame, C&J Clark International Ltd («Clark»), Puma SE («Puma») e Timberland Europe B.V. («Timberland») («gli importatori interessati») hanno impugnato le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di calzature della Cina e del Vietnam invocando la giurisprudenza menzionata nei considerando da 5 a 7 dinanzi ai loro giudici nazionali, che hanno sottoposto le questioni alla Corte di giustizia per una pronuncia in via pregiudiziale.
- (12) Nelle cause riunite C-659/13 C & J Clark International Limited e C-34/14 Puma SE, la Corte di giustizia ha dichiarato il regolamento (CE) n. 1472/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 non validi nella misura in cui la Commissione europea non ha esaminato le domande di concessione del TEM e del trattamento individuale («TI») presentate dai produttori esportatori della RPC e del Vietnam che non erano stati inseriti nel campione («le sentenze»), in contrasto con le prescrizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), e all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio <sup>(11)</sup>.
- (13) Per quanto riguarda la terza causa C-571/14, Timberland Europe B.V./Inspecteur van de Belastingdienst, kantoor Rotterdam Rijnmond, l'11 aprile 2016 la Corte di giustizia ha deciso di cancellare la causa dal ruolo su richiesta del giudice nazionale.
- (14) L'articolo 266 del TFUE stabilisce che le istituzioni sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione delle sentenze della Corte comporta. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni nell'ambito di un procedimento amministrativo come quello antidumping, l'esecuzione della sentenza della Corte comporta la sostituzione dell'atto annullato con un nuovo atto, in cui l'illegittimità rilevata dalla Corte è eliminata <sup>(12)</sup>.
- (15) Secondo la giurisprudenza della Corte, il procedimento diretto a sostituire l'atto annullato può essere ricominciato dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità <sup>(13)</sup>. Ciò implica in particolare che nel caso in cui venga annullato un atto che chiude un procedimento amministrativo, tale annullamento non incide necessariamente sugli atti preparatori, come l'apertura della procedura antidumping. Nel caso in cui venga annullato un regolamento che istituisce misure antidumping definitive, ciò significa che in seguito all'annullamento il procedimento antidumping è ancora aperto, perché l'atto che chiude il procedimento antidumping scompare dall'ordinamento giuridico dell'Unione <sup>(14)</sup>, salvo nel caso in cui l'illegittimità si verifichi nella fase di apertura.
- (16) A parte il fatto che le istituzioni non hanno esaminato le richieste di TEM e di TI presentate da produttori esportatori della RPC e del Vietnam che non erano stati inseriti nel campione, tutte le altre risultanze riportate nel regolamento (CE) n. 1472/2006 e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 restano valide.

- (17) Nel caso in questione l'illegittimità si è verificata dopo l'apertura. Di conseguenza la Commissione ha deciso di ricominciare il presente procedimento antidumping ancora aperto dopo le sentenze dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità e di valutare se i produttori esportatori interessati avessero operato in condizioni di economia di mercato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2004 e il 31 marzo 2005, vale a dire nel periodo dell'inchiesta che ha determinato l'istituzione dei dazi definitivi di cui ai considerando 1 e 2 («l'inchiesta iniziale»). La Commissione ha inoltre esaminato, ove opportuno, se i produttori esportatori interessati rispondessero ai requisiti richiesti per il TI in conformità all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio <sup>(15)</sup> («il regolamento di base prima della sua modifica») <sup>(16)</sup>.
- (18) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 <sup>(17)</sup>, la Commissione ha reistituito un dazio antidumping definitivo e ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni, da parte di Puma e di Clark, di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della RPC e prodotte da tredici produttori esportatori cinesi che hanno presentato richieste di TEM e di TI nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione di dazi definitivi («l'inchiesta iniziale»), ma che non erano stati inseriti nel campione durante tale inchiesta.
- (19) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 <sup>(18)</sup>, la Commissione ha reistituito un dazio antidumping definitivo e ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni, da parte di Puma, di Clark e di Timberland, di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e prodotte da alcuni produttori esportatori vietnamiti che avevano presentato richieste di TEM e TI durante l'inchiesta iniziale, ma che non erano stati inseriti nel campione durante tale inchiesta.
- (20) Sono stati successivamente individuati altri due fornitori di Puma in Vietnam, Diamond Vietnam Co Ltd e Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd («Ty Hung Co Ltd»), che avevano presentato moduli di richiesta del TEM/TI durante l'inchiesta iniziale. Per quanto riguarda Ty Hung Co Ltd, si osserva che nel fascicolo di Puma dinanzi al giudice nazionale uno dei fornitori vietnamiti era identificato come «Lac Hung Co. Ltd», mentre le informazioni disponibili indicavano un possibile cambiamento di nome tra l'inchiesta iniziale e il ricorso dinanzi al giudice nazionale. È emerso che la società in questione era precedentemente denominata «Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd» («Ty Hung Co Ltd»).
- (21) Per quanto riguarda le importazioni di Timberland, uno dei due fornitori cinesi individuati nella causa C-571/14, General Shoes Ltd, era in realtà stabilito in Vietnam ed è stato quindi valutato come tale. Le conclusioni riguardanti questa società sono state pubblicate nel suddetto regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 (considerando 19). Ciò è stato contestato dalla Federazione dell'industria europea degli articoli sportivi («FESI») la quale ha sostenuto che General Shoes Ltd sarebbe in realtà un fornitore cinese. La FESI ha sostenuto che avrebbe dovuto essere valutata anche la richiesta di TEM/TI della società cinese General Footwear Ltd. La Commissione osserva che, malgrado l'ambiguità del modulo di richiesta del TEM/TI in merito al fatto se la società in questione sia in realtà cinese o vietnamita, a fini di completezza è stato ora valutato anche il modulo di richiesta del TEM/TI di General Footwear Ltd..
- (22) Per le importazioni di Puma e Timberland provenienti dalla Cina e dal Vietnam, la Commissione ha esaminato le richieste di TEM e TI trasmesse dai pertinenti produttori esportatori citati sopra, non inseriti nel campione, che le avevano presentate nel corso dell'inchiesta iniziale.

#### **B. ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NELLE CAUSE RIUNITE C-659/13 E C-34/14 PER LE IMPORTAZIONI DAL VIETNAM E DALLA RPC**

- (23) La Commissione ha la possibilità di porre rimedio agli aspetti del regolamento controverso che ne hanno comportato l'annullamento, lasciando invariate le parti della valutazione non interessate dalla sentenza <sup>(19)</sup>.
- (24) Il presente regolamento intende correggere gli aspetti del regolamento controverso che sono risultati incompatibili con il regolamento di base e che ne hanno comportato l'annullamento per quanto riguarda alcuni produttori esportatori del Vietnam e della RPC.
- (25) Tutte le altre conclusioni del regolamento controverso che non sono state annullate dalla Corte di giustizia restano valide e sono incorporate nel presente regolamento.
- (26) I seguenti considerando si limitano pertanto alla nuova valutazione necessaria per dare esecuzione alle sentenze.

- (27) La Commissione ha esaminato se le condizioni per il TEM e il TI fossero prevalenti per i tre produttori esportatori di cui ai considerando 20 e 21, fornitori di Puma e Timberland, che avevano presentato richiesta di TEM/TI nell'ambito dell'inchiesta iniziale, durante il periodo dal 1° aprile 2004 al 31 marzo 2005. Scopo di tale analisi è accertare in quale misura i due importatori interessati abbiano il diritto di ricevere un rimborso del dazio antidumping pagato in relazione ai dazi antidumping versati per le esportazioni di tali fornitori.
- (28) Se dall'analisi emerge che ai produttori esportatori cinese e vietnamiti interessati — le cui esportazioni erano soggette al dazio antidumping pagato da uno dei due importatori interessati — doveva essere concesso il TEM o il TI, si dovrà concedere a tali produttori esportatori un'aliquota individuale del dazio e il rimborso del dazio dovrà essere limitato a un importo corrispondente alla differenza tra il dazio pagato e l'aliquota individuale del dazio; questo significa, per la Cina, la differenza fra il 16,5 % e il dazio istituito nei confronti dell'unico esportatore inserito nel campione che ha ottenuto il TEM, *Golden Step*, pari al 9,7 % e, per il Vietnam, la differenza tra il 10 % e l'aliquota individuale del dazio calcolata per il produttore esportatore interessato, se del caso.
- (29) Per contro, se dall'analisi di tali richieste di TEM e TI risulta opportuno negare sia il TEM sia il TI, non potrà essere concesso alcun rimborso di dazi antidumping.
- (30) Come spiegato al considerando 12, la Corte di giustizia ha annullato il regolamento controverso e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 per quanto riguarda le esportazioni di alcuni tipi di calzature di taluni produttori esportatori cinesi e vietnamiti («i produttori esportatori interessati») in quanto la Commissione non ha esaminato le richieste di TEM e di TI che questi avevano presentato.
- (31) La Commissione ha quindi esaminato le richieste di TEM e TI dei produttori esportatori interessati al fine di stabilire l'aliquota di dazio applicabile alle loro esportazioni. Dalla valutazione è emerso che le informazioni fornite non erano sufficienti a dimostrare che i produttori esportatori interessati avevano operato in condizioni di economia di mercato o che rispondevano ai requisiti richiesti per il trattamento individuale (per una spiegazione dettagliata si vedano i considerando 32 e seguenti).

#### 1. Valutazione delle richieste di TEM

- (32) Va ricordato che l'onere della prova incombe al produttore che desidera chiedere il TEM conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, stabilisce che la richiesta presentata dal produttore in questione deve contenere prove sufficienti, specificate in detta disposizione, del fatto che egli opera in condizioni di economia di mercato. Non spetta dunque alle istituzioni dell'Unione provare che il produttore non soddisfa le condizioni previste per beneficiare di detto status. Per contro, a tali istituzioni compete valutare se gli elementi forniti dal produttore interessato siano sufficienti per dimostrare che i criteri posti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, del regolamento di base sono soddisfatti per riconoscergli il TEM e al giudice dell'Unione compete verificare se tale valutazione non sia viziata da un errore manifesto (punto 32 della sentenza nella causa C-249/10 P e punto 24 della sentenza nella causa C-247/10 P).
- (33) L'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base prescrive che, per concedere il TEM ad un produttore esportatore, i cinque criteri in esso elencati debbano essere tutti soddisfatti. La Commissione ha pertanto ritenuto che il mancato rispetto anche solo di uno dei suddetti criteri fosse un motivo sufficiente per respingere la richiesta di TEM.
- (34) Nessuno dei produttori esportatori interessati è stato in grado di dimostrare di soddisfare il criterio 1 (decisioni delle imprese). Più specificamente, le informazioni fornite da ciascuno dei tre produttori esportatori hanno indicato che le decisioni commerciali non erano state prese in risposta a tendenze del mercato rispecchianti condizioni di domanda e di offerta senza significative interferenze statali.
- (35) Per quanto riguarda il criterio 2 (contabilità), due società (società 1 e 2) non lo hanno rispettato. I conti di entrambe le società presentavano delle carenze e non erano conformi alle norme internazionali in materia di contabilità. Alcune spese erano state infatti erroneamente classificate come attivi e non registrate come spese nel periodo in esame (società 2), mentre in un altro caso le note dei revisori indicano che i conti finanziari non sono conformi alle norme e ai principi contabili di paesi diversi dal paese interessato. La società 3 ha presentato una serie di documenti contabili di base soggetti a revisione indipendente in linea con le norme internazionali in materia di contabilità.

- (36) Per quanto riguarda il criterio 3 (attivi e incidenza del precedente sistema), nessuno dei tre produttori esportatori interessati è riuscito a dimostrare l'assenza di distorsioni derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato. Nessuno dei produttori esportatori ha fornito informazioni complete (ad esempio prove di contratti di noleggio o locazione, informazioni su condizioni, prezzi, pagamenti o relazioni di verifica del capitale) atte a dimostrare l'assenza di distorsioni derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato.
- (37) Per i motivi esposti al considerando 32, dato che nessun produttore esportatore ha soddisfatto il criterio 1 e il criterio 3 e due produttori esportatori non hanno soddisfatto il criterio 2, i criteri 4 (leggi in materia fallimentare e di proprietà) e 5 (conversioni del tasso di cambio) non sono stati valutati.
- (38) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che a nessuno dei tre produttori esportatori interessati avrebbe dovuto essere concesso il TEM e ne ha informato i produttori esportatori interessati, che sono stati invitati a presentare osservazioni. Nessuno dei tre produttori esportatori interessati ha presentato osservazioni.
- (39) Nessuno dei tre produttori esportatori interessati rispettava pertanto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e di conseguenza il TEM non è stato concesso a nessuno di loro.

## 2. Valutazione delle richieste di TI

- (40) L'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base prima della sua modifica dispone che, nei casi in cui si applica l'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), di tale regolamento, venga fissato un dazio individuale per gli esportatori in grado di dimostrare il rispetto di tutti i criteri stabiliti dall'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base prima della sua modifica.
- (41) Come indicato nel considerando 32, occorre ricordare che l'onere della prova incombe al produttore che desidera chiedere il TI conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base prima della sua modifica. A tal fine l'articolo 9, paragrafo 5, primo comma, prevede che la richiesta presentata deve essere debitamente motivata. Non spetta dunque alle istituzioni dell'Unione provare che l'esportatore non soddisfa le condizioni previste per beneficiare di detto status. Al contrario, spetta alle istituzioni dell'Unione valutare se gli elementi forniti dall'esportatore interessato siano sufficienti a dimostrare che i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base prima della sua modifica sono soddisfatti, al fine di concedergli il TI.
- (42) A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base prima della sua modifica, gli esportatori dovrebbero dimostrare, sulla base di una richiesta debitamente motivata, che tutti e cinque i criteri elencati in tale articolo sono soddisfatti per poter beneficiare del TI.
- (43) La Commissione ha pertanto ritenuto che l'incapacità di soddisfare anche solo un criterio fosse sufficiente per respingere la richiesta di TI.
- (44) I cinque criteri sono i seguenti:
- a) nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, gli esportatori sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti;
  - b) i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente;
  - c) la maggior parte delle azioni appartiene a privati; i funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza oppure va dimostrato che la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato;
  - d) le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato; e
  - e) l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote dei dazi diverse ai singoli esportatori.
- (45) Tutti i tre produttori esportatori interessati che hanno chiesto il TEM hanno chiesto anche il TI qualora fosse loro rifiutato il TEM.

- (46) Nessuno dei tre produttori esportatori interessati è stato in grado di dimostrare di soddisfare il criterio 2 (vendite e prezzi all'esportazione stabiliti liberamente). Più in particolare, per due produttori esportatori interessati (società 1 e 2), la licenza commerciale prevedeva una limitazione dei quantitativi di vendite su mercati specifici, mentre per la terza società (società 3) lo statuto fissava, oltre a una limitazione dei quantitativi di vendite su mercati specifici, anche una limitazione della produzione. Le società non sono quindi riuscite a dimostrare che le decisioni commerciali, come quelle sui quantitativi di esportazione, sono determinate liberamente e vengono prese in risposta a tendenze del mercato che rispecchiano condizioni di domanda e di offerta.
- (47) Per quanto riguarda il criterio 3 (società, funzionari in posizione direttiva chiave e azioni sufficientemente liberi dall'ingerenza dello Stato), la società 1 non è riuscita a dimostrare di dover pagare un affitto per l'uso del terreno, mentre dai suoi bilanci è emerso che per un certo periodo era stata esonerata da tale pagamento. La società 2 ha fornito informazioni contraddittorie e il contributo dell'azionista in relazione alla fabbrica, all'infrastruttura e alle spese iniziali connesse al terreno non è risultato chiaro. La società 3 non ha infine presentato alcun elemento di prova di un contratto di affitto per il terreno, né informazioni su condizioni, prezzi e pagamenti. È stata inoltre stabilita l'esistenza di limitazioni del campo di attività di tutte le tre società. In base a quanto precede, nessuno dei tre produttori esportatori interessati ha dimostrato di essere sufficientemente libero dall'ingerenza dello Stato.
- (48) Nessuno dei tre produttori esportatori interessati ha pertanto soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base prima della sua modifica ed essi ne sono stati informati dalla Commissione, che li ha invitati a presentare osservazioni. Nessuno dei tre produttori esportatori interessati ha fatto pervenire commenti e di conseguenza a nessuno di loro è stato concesso il TI.
- (49) Il dazio antidumping residuo applicabile alla Cina dovrebbe essere pertanto imposto alle esportazioni di General Footwear Ltd e il dazio antidumping residuo applicabile al Vietnam alle esportazioni di Diamond Vietnam Co Ltd e Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd («Ty Hung Co Ltd») per il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006. Inizialmente tale periodo andava dal 7 ottobre 2006 al 7 ottobre 2008. In seguito all'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 30 dicembre 2009 esso è stato prorogato fino al 31 marzo 2011. L'illegittimità rilevata nelle sentenze consiste nel fatto che le istituzioni dell'Unione non avevano stabilito se i prodotti fabbricati dai produttori esportatori interessati dovessero essere soggetti al dazio residuo o a un dazio individuale. Considerata l'illegittimità rilevata dalla Corte, non esistono basi giuridiche per esentare completamente dal pagamento di un dazio antidumping i prodotti fabbricati dai produttori esportatori interessati. Di conseguenza, il nuovo atto che rimedia all'illegittimità rilevata dalla Corte deve riesaminare solo l'aliquota del dazio antidumping applicabile e non le misure stesse.
- (50) Essendo stato concluso che è opportuno istituire nuovamente il dazio residuo nei confronti dei produttori esportatori interessati ad un'aliquota pari a quella inizialmente prevista dal regolamento controverso e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009, non sono necessarie modifiche del regolamento (CE) n. 388/2008. Tale regolamento resta valido.

#### C. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- (51) I produttori esportatori interessati e tutte le parti che si sono manifestate sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare la restituzione del dazio antidumping definitivo sulle importazioni dei quattordici produttori esportatori interessati. È stato fissato un termine entro il quale essi potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale divulgazione di informazioni.

#### D. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE DOPO LA DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- (52) I risultati e le conclusioni esposti finora sono stati comunicati alle parti interessate, che hanno avuto il tempo di presentare le loro osservazioni. La FESI <sup>(20)</sup>, come pure Wolverine Europe BV, Wolverine Europe Limited e Damco Netherlands BV <sup>(21)</sup>, nonché Skechers, si sono manifestati ed hanno presentato le proprie osservazioni.

#### *Presunte irregolarità della procedura*

- (53) La FESI ha sostenuto che nell'attuale esecuzione vi fossero diversi errori procedurali. Essa ha sottolineato che le richieste di TEM dei tre produttori esportatori cinese e vietnamiti interessati erano già state esaminate e divulgate

prima della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 C & J Clark International Limited e C-34/14 Puma SE, vale a dire il 3 dicembre 2015, così come l'intenzione della Commissione di restituire un dazio antidumping definitivo rispettivamente del 16,5 % e del 10 % sulle importazioni di calzature. Tali valutazioni sarebbero state quindi effettuate senza base giuridica e avrebbero vanificato l'imminente sentenza della Corte di giustizia. La FESI ha concluso che la Commissione ha violato il quadro giuridico di base dell'UE commettendo quindi un abuso di potere.

- (54) La Commissione non concorda con tali affermazioni poiché ha solo preparato l'esecuzione di un'eventuale futura sentenza. Tale preparazione era intesa a garantire una buona amministrazione, per i seguenti motivi: in primo luogo, è indubbio che la Commissione avrebbe dovuto esaminare le richieste di TEM/TI. L'unica questione in gioco nel procedimento allora pendente dinanzi alla Corte era se un importatore indipendente come Puma e Timberland potesse invocare tale illegittimità. A seguito di tale scelta binaria sì/no, la Commissione poteva, in via eccezionale, prepararsi all'eventualità di una sentenza negativa su tale questione. In secondo luogo, l'esecuzione doveva essere tempestiva al fine di permettere alle autorità doganali nazionali di trattare rapidamente le domande di rimborso in sospeso e di fornire certezza giuridica a tutti gli operatori. Era escluso qualsiasi influsso sulla sentenza della Corte, in quanto tale sentenza riguardava una questione diversa (vale a dire se gli importatori possono invocare il diritto alla valutazione delle richieste di TEM/TI conferito ai produttori esportatori).
- (55) Tutte le affermazioni riguardanti irregolarità procedurali sono state pertanto respinte.

*Base giuridica per la riapertura del procedimento antidumping*

- (56) La FESI ha sostenuto che non vi era alcuna base giuridica per l'attuale esecuzione. In particolare ha sostenuto che l'articolo 266 del TFUE non è applicabile in quanto le misure definitive sulle calzature sono scadute il 31 marzo 2011 e pertanto non vi sono effetti persistenti derivanti dall'illegittimità di dette misure. La FESI ha asserito che l'articolo 266 del TFUE non è diretto a correggere retroattivamente le illegittimità di misure scadute. Tale interpretazione sarebbe corroborata dagli articoli 263 e 265 del TFUE che stabiliscono termini per i ricorsi contro atti illeciti e omissioni da parte delle istituzioni dell'Unione. La FESI ha altresì affermato che l'approccio attuale non ha precedenti e la Commissione non avrebbe inoltre fornito alcuna motivazione o giurisprudenza precedente a sostegno della sua interpretazione dell'articolo 266 del TFUE.
- (57) La FESI ha inoltre sostenuto che nel caso in questione l'inchiesta non può essere ripresa dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità, ai sensi dell'articolo 266 del TFUE, perché la Corte di giustizia non si è limitata semplicemente a dimostrare una mancanza di motivazione, bensì il fatto che l'illegittimità riguardava una disposizione giuridica fondamentale del regolamento di base e si ripercuoteva sull'intera valutazione del dumping relativo ai produttori esportatori interessati.
- (58) La FESI ha anche affermato che la correzione retroattiva delle misure scadute viola il principio di tutela del legittimo affidamento. Essa ha sostenuto che, in primo luogo, alle parti sarebbe stato garantito che le misure scadevano il 31 marzo 2011 e che, dato il tempo trascorso dopo l'inchiesta iniziale, avevano giustificate speranze che l'inchiesta iniziale non sarebbe stata ripresa o riaperta. In secondo luogo il fatto stesso che durante l'inchiesta iniziale le richieste di TEM non fossero state oggetto di inchiesta entro il termine di tre mesi ha fornito ai produttori esportatori cinese e vietnamiti la certezza giuridica che le loro richieste di TEM non sarebbero state esaminate. In conclusione le parti hanno sostenuto che, dati i tempi lunghi, la ripresa dell'inchiesta ha violato il principio universale di prescrizione o decadenza che si applica in tutti i contesti giuridici.
- (59) La FESI ha altresì sostenuto che né l'articolo 266 del TFUE, né il regolamento di base consentono la restituzione retroattiva del dazio antidumping definitivo rispettivamente del 10 % e del 16,5 % sulle importazioni dei produttori esportatori vietnamiti e cinese interessati.
- (60) Per quanto riguarda l'argomentazione secondo la quale le misure in questione sono scadute il 31 marzo 2011, la Commissione non vede per quale motivo la scadenza della misura avrebbe un'incidenza sulla possibilità di adottare, a seguito di una sentenza che annulla l'atto iniziale, un nuovo atto per sostituire quello annullato. Secondo la giurisprudenza di cui al considerando 15, il procedimento amministrativo dovrebbe essere ripreso dal punto in cui si è verificata l'illegittimità.

- (61) In conseguenza dell'annullamento dell'atto che li chiude, i procedimenti antidumping sono pertanto ancora aperti. La Commissione ha l'obbligo di chiudere detti procedimenti poiché l'articolo 9 del regolamento di base prevede che un'inchiesta debba essere chiusa mediante un atto della Commissione.
- (62) Per quanto riguarda l'argomentazione sulla retroattività fondata sull'articolo 10 del regolamento di base e sull'articolo 10 dell'accordo antidumping dell'OMC, l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base, che segue il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo antidumping dell'OMC, stabilisce che le misure provvisorie e i dazi antidumping definitivi sono applicati unicamente ai prodotti immessi in libera pratica dopo la data di entrata in vigore delle decisioni adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, a seconda dei casi. Nel caso di specie i dazi antidumping in questione sono applicati solo ai prodotti immessi in libera pratica dopo la data di entrata in vigore del regolamento provvisorio e del regolamento controverso (definitivo), adottati rispettivamente a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. La retroattività ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base si riferisce tuttavia unicamente ad una situazione in cui le merci sono state immesse in libera pratica prima dell'introduzione delle misure, come si può evincere dal testo stesso di tale disposizione, nonché dall'eccezione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (63) La Commissione osserva inoltre che nel caso in questione non vi è né retroattività né violazione della certezza giuridica e del legittimo affidamento.
- (64) Per quanto concerne la retroattività, la giurisprudenza della Corte distingue, quando si tratta di stabilire se una misura sia retroattiva, tra l'applicazione di una nuova norma a una situazione diventata definitiva (definita anche situazione giuridica esistente o definitivamente stabilita) <sup>(22)</sup> e una situazione iniziata prima dell'entrata in vigore della nuova norma, ma non ancora definitiva (definita anche situazione temporanea) <sup>(23)</sup>.
- (65) Nel caso in questione la situazione delle importazioni dei prodotti in esame effettuate nel periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 non è ancora diventata definitiva perché, a causa dell'annullamento del regolamento controverso, il dazio antidumping applicabile a tali importazioni non è ancora stato stabilito definitivamente. Allo stesso tempo gli importatori di calzature sono stati avvisati riguardo alla possibile introduzione di questo dazio con la pubblicazione dell'avviso di apertura <sup>(24)</sup> e del regolamento provvisorio. Secondo una giurisprudenza consolidata degli organi giurisdizionali dell'Unione, gli operatori non possono acquisire un legittimo affidamento finché le istituzioni non hanno adottato un atto di chiusura del procedimento amministrativo, rendendolo definitivo <sup>(25)</sup>.
- (66) Il presente regolamento costituisce applicazione immediata agli effetti futuri di una situazione che è attualmente in corso: i dazi sulle calzature sono stati riscossi dalle autorità doganali nazionali. In seguito alle domande di rimborso, in merito alle quali non è stata presa una decisione definitiva, essi costituiscono una situazione attuale. Il presente regolamento stabilisce l'aliquota del dazio applicabile a tali importazioni e, di conseguenza, disciplina gli effetti futuri di una situazione attuale.
- (67) In ogni caso, anche se si trattasse di retroattività ai sensi del diritto dell'Unione, *quod non*, tale retroattività sarebbe in ogni caso giustificata, per il motivo esposto di seguito.
- (68) Le norme di diritto sostanziale dell'Unione si possono applicare alle situazioni esistenti anteriormente alla loro entrata in vigore soltanto se dalla lettera, dallo scopo o dallo spirito di tali norme risulta chiaramente che deve essere loro attribuita efficacia retroattiva <sup>(26)</sup>. In particolare nella causa C-337/88 *Società agricola fattoria alimentare (SAFA)* <sup>(27)</sup> è stato dichiarato: *[B]enché in linea di massima il principio della certezza delle situazioni giuridiche osti a che l'efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, una deroga è possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato.*
- (69) Nel caso in questione l'obiettivo è il rispetto dell'obbligo della Commissione derivante dall'articolo 266 del TFUE. Dato che nelle sentenze di cui al considerando 12 la Corte ha rilevato un'illegittimità solo per quanto riguarda la determinazione dell'aliquota del dazio applicabile e non l'istituzione delle misure stesse (vale a dire per quanto riguarda le conclusioni relative al dumping, al pregiudizio e all'interesse dell'Unione), i produttori esportatori interessati non potevano aspettarsi legittimamente che non sarebbero state istituite misure antidumping definitive. Di conseguenza l'istituzione delle misure, anche se fosse stata retroattiva, *quod non*, non può essere vista come una violazione del legittimo affidamento.

- (70) Per quanto riguarda inoltre la tutela della certezza del diritto e del legittimo affidamento, va anzitutto osservato che, secondo la giurisprudenza, gli importatori non possono invocare la tutela della certezza del diritto e del legittimo affidamento se sono stati avvisati riguardo ad un imminente cambiamento nella politica commerciale dell'Unione <sup>(28)</sup>. Nel caso in questione gli importatori sono stati avvisati con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'avviso di apertura e del regolamento provvisorio, che fanno entrambi ancora parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione, riguardo al rischio che i prodotti fabbricati dai produttori esportatori interessati avrebbero potuto essere oggetto di un dazio antidumping. I produttori esportatori interessati non potevano quindi invocare la certezza del diritto e il legittimo affidamento.
- (71) Gli operatori economici erano invece perfettamente al corrente, al momento dell'importazione delle calzature dalla RPC e dal Vietnam, che tali importazioni erano soggette a un dazio. Di tale dazio hanno tenuto conto in sede di fissazione dei prezzi di vendita e valutazione dei rischi economici. Essi non hanno quindi acquisito la certezza del diritto o il legittimo affidamento in relazione al fatto che le importazioni sarebbero state esenti da dazio e hanno come sempre trasferito il dazio ai propri acquirenti. Di conseguenza è nell'interesse dell'Unione fissare ora l'aliquota applicabile del dazio, anziché offrire un guadagno accidentale agli importatori interessati, che si arricchirebbero senza giusta causa.
- (72) Non vi è pertanto nessuna violazione dei principi in materia di prescrizione, di certezza del diritto e di legittimo affidamento, né delle disposizioni del regolamento di base e dell'accordo antidumping dell'OMC.
- (73) Per quanto riguarda l'argomentazione secondo la quale la determinazione del TEM doveva essere completata entro tre mesi dall'apertura, si ricorda che secondo la giurisprudenza l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo comma, del regolamento di base non contiene alcuna indicazione sulle conseguenze dell'inosservanza del periodo di tre mesi da parte della Commissione. Il Tribunale è quindi del parere che una decisione sul TEM adottata in una fase successiva non pregiudichi la validità del regolamento che istituisce misure definitive, purché i richiedenti non dimostrino che se la Commissione non avesse superato il periodo di tre mesi il Consiglio avrebbe potuto adottare un regolamento diverso, più favorevole ai loro interessi rispetto al regolamento controverso <sup>(29)</sup>. La Corte ha inoltre riconosciuto che le istituzioni possono modificare la valutazione del TEM fino all'adozione di misure definitive <sup>(30)</sup>.
- (74) La giurisprudenza di cui sopra non è stata ribaltata dalle sentenze *Brosmann e Aokang* menzionate sopra al considerando 6. In tali sentenze la Corte si basa sull'obbligo della Commissione di effettuare la valutazione entro tre mesi per dimostrare che l'obbligo di valutazione esiste indipendentemente dal fatto che la Commissione applichi il campionamento o meno. La Corte non si pronuncia in merito a quali siano le conseguenze giuridiche se la Commissione conclude la valutazione del TEM in una fase successiva dell'inchiesta. La Corte dichiara soltanto che le istituzioni non potevano ignorare completamente le richieste di TEM e dovevano valutarle entro l'adozione delle misure definitive. Le sentenze confermano la giurisprudenza citata nel considerando precedente.
- (75) Nel caso in questione i produttori esportatori interessati non hanno dimostrato che, se la Commissione avesse effettuato la valutazione del TEM entro tre mesi dall'apertura del procedimento antidumping nel 2005, il Consiglio avrebbe potuto adottare un regolamento diverso, più favorevole ai loro interessi rispetto al regolamento controverso. L'argomentazione relativa al termine assoluto per la valutazione della richiesta di TEM è pertanto respinta.
- (76) La FESI, riferendosi alla sentenza del Tribunale nella causa T-2/95, *IPS/Consiglio*, ha sottolineato la differenza formale tra «inchiesta» e «procedimento» e ha affermato che un procedimento, dopo essere stato chiuso come nel caso in questione, non può più essere ripreso.
- (77) La Commissione non vede alcuna differenza sostanziale tra i termini «inchiesta» e «procedimento» nel quadro dell'esecuzione delle sentenze in questione. Le sentenze riguardano un'irregolarità in un'inchiesta specifica nell'ambito di un procedimento alla quale la Commissione è tenuta a porre rimedio, come spiegato sopra ai considerando da 23 a 31. In ogni caso la sentenza nella causa T-2/95 deve essere letta alla luce della sentenza sull'impugnazione in detta causa.
- (78) La FESI ha anche sostenuto che l'articolo 266 del TFUE non consente l'esecuzione parziale di una sentenza della Corte di giustizia e, nel caso in questione, l'inversione dell'onere della prova. Pertanto ha affermato che la Commissione ha erroneamente valutato solo le richieste di TEM/TI dei produttori esportatori che erano fornitori

degli importatori che avevano inoltrato domande di rimborso. La FESI ha fondato la sua affermazione sul presupposto che l'effetto della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 C & J Clark International Limited e C-34/14 Puma SE sia *erga omnes* e che non si possa escludere che i risultati dell'attuale valutazione delle richieste di TEM/TI abbiano anche un impatto sul dazio residuo applicabile a tutti i produttori esportatori cinesi e vietnamiti. Ha pertanto sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto valutare tutte le richieste di TEM/TI che erano state presentate durante l'inchiesta iniziale.

- (79) La FESI non è inoltre d'accordo sul fatto che l'onere della prova incomba al produttore che desidera chiedere il TEM/TI e sostiene che i produttori hanno adempiuto a tale onere della prova nel 2005 presentando le richieste di TEM/TI durante l'inchiesta iniziale. La FESI ha anche contestato il fatto che la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 C & J Clark International Limited e C-34/14 Puma SE possa essere eseguita semplicemente valutando le richieste di TEM/TI presentate dai produttori esportatori non inseriti nel campione, in quanto la Corte di giustizia non ha indicato espressamente che l'invalidità constatata sia effettivamente limitata a questo aspetto.
- (80) La Commissione ritiene che l'esecuzione della sentenza sia necessaria solo per i produttori esportatori per i quali non tutte le operazioni di importazione sono diventate definitive. Una volta scaduto il termine di prescrizione di tre anni previsto all'articolo 236 del codice doganale comunitario, il dazio è infatti diventato definitivo, come confermato nelle sentenze. È esclusa qualsiasi incidenza sul dazio residuo, poiché le richieste di TEM/TI delle società inserite nel campione sono state valutate e il fatto di concedere il TEM/TI ad una delle società non inserite nel campione non incide sull'aliquota del dazio residuo.
- (81) L'onere della prova non è limitato alla presentazione di una richiesta. Esso riguarda il contenuto della richiesta, che deve dimostrare che tutte le condizioni per ottenere il TEM o il TI sono soddisfatte.
- (82) La sola illegittimità rilevata nelle sentenze consiste nella mancata valutazione delle richieste di TEM/TI. Le argomentazioni della FESI sono state pertanto respinte.

#### *Base giuridica per la restituzione dei dazi*

- (83) La FESI ha sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto applicare due regimi giuridici diversi, ossia, da un lato, il regolamento di base prima della sua modifica per la valutazione delle richieste di TI dei produttori esportatori <sup>(31)</sup> e, dall'altro, l'attuale regolamento di base <sup>(32)</sup>, che incorpora le modifiche apportate dal regolamento (UE) n. 1168/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(33)</sup> che introduce procedure di comitato in materia, tra l'altro, di difesa commerciale e quindi delega la decisione alla Commissione.
- (84) La FESI ha inoltre ribadito che l'articolo 266 del TFUE non prevede l'imposizione retroattiva di dazi antidumping, come sarebbe anche confermato dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-459/98P, IPS/Consiglio, e dal regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio <sup>(34)</sup>. Essa ha sostenuto che la Commissione non ha fornito alcuna valida giustificazione per derogare al principio della non retroattività, violando così il principio del legittimo affidamento.
- (85) La FESI ha inoltre obiettato che la restituzione di misure antidumping definitive sulle importazioni dei produttori esportatori cinese e vietnamiti oggetto dell'attuale esecuzione costituisce i) una discriminazione degli importatori interessati dall'attuale esecuzione nei confronti di importatori interessati dall'esecuzione delle sentenze Brosmann e Aokang, citate al considerando 6, ai quali sono stati rimborsati i dazi corrisposti sulle importazioni di calzature dei cinque produttori esportatori interessati da tali sentenze, nonché ii) una discriminazione dei produttori esportatori interessati dall'attuale esecuzione nei confronti dei cinque produttori esportatori interessati dalle sentenze Brosmann e Aokang che non erano soggetti ad alcun dazio in seguito alla decisione di esecuzione 2014/149/UE.
- (86) Questo trattamento discriminatorio sarebbe dovuto, secondo quanto affermato dalle parti, ad una mancanza di uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione del diritto dell'UE, che viola il diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva.
- (87) Per quanto riguarda il presunto utilizzo di regimi giuridici diversi, la Commissione ritiene che derivi dalle differenze nelle disposizioni transitorie contenute nei tre regolamenti che modificano il regolamento di base in questione.

- (88) In primo luogo, a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 765/2012 (la cosiddetta «modifica elementi di fissaggio» riguardante il TI) «*Esso si applica a tutte le inchieste aperte ai sensi del regolamento (CE) n. 1225/2009 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*». Dato che la presente inchiesta è stata aperta prima di tale data, le modifiche apportate da tale regolamento al regolamento di base non si applicano nel caso in questione.
- (89) In secondo luogo, a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1168/2012 (la cosiddetta «modifica Brosmann» riguardante il TEM) «*Il presente regolamento si applica a tutte le nuove inchieste e alle inchieste in corso al 15 dicembre 2012*». Pertanto, se la Commissione avesse adottato un approccio rigoroso, non sarebbe neppure stato necessario valutare le richieste di TEM delle società non inserite nel campione, dato che avevano perso il diritto ad una valutazione del TEM il 15 dicembre 2012. La Commissione ritiene tuttavia che un simile trattamento sarebbe difficilmente conciliabile con l'obbligo di eseguire le sentenze. Il regolamento (UE) n. 1168/2012 non sembra inoltre introdurre un divieto totale di analizzare le richieste di TEM al di fuori del campione, in quanto autorizza tale esame nel caso del trattamento individuale. Per analogia, si potrebbe dire che tale deroga si applichi al caso in questione. In alternativa, la Commissione ritiene che applicando il regolamento (UE) n. 1168/2012 al caso in questione si otterrebbe lo stesso risultato, dato che tutte le richieste di TEM sarebbero automaticamente respinte senza essere valutate.
- (90) In terzo luogo, per quanto concerne la procedura di comitato, a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(33)</sup> il Consiglio resta competente per gli atti nel caso in cui la Commissione abbia adottato un atto, sia stata avviata la consultazione o la Commissione abbia adottato una proposta. Nel caso in questione, prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 37/2014 non era stata avviata alcuna azione in relazione all'esecuzione della sentenza.
- (91) Per quanto riguarda l'istituzione retroattiva dei dazi antidumping definitivi è fatto riferimento alle considerazioni di cui sopra ai considerando da 62 a 69, nei quali queste asserzioni sono già state trattate in modo approfondito.
- (92) Per quanto concerne l'argomentazione riguardante la discriminazione, la Commissione osserva che i produttori esportatori e alcuni importatori interessati dal presente regolamento godono di tutela giurisdizionale dinanzi ai giudici dell'Unione contro il presente regolamento. Altri importatori godono di tale tutela attraverso i giudici nazionali, che agiscono in qualità di giudici ordinari di diritto dell'Unione.
- (93) L'argomentazione riguardante la discriminazione è altrettanto priva di fondamento. Gli importatori che hanno importato da Brosmann e dagli altri quattro produttori esportatori si trovano in una situazione di fatto e di diritto diversa, perché i loro produttori esportatori hanno deciso di impugnare il regolamento controverso e perché i dazi che avevano versato sono stati rimborsati, quindi essi sono protetti dall'articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale comunitario. Nel caso degli altri non vi è stata tale contestazione, né sono stati effettuati tali rimborsi. La Commissione ha iniziato a preparare l'esecuzione per i produttori esportatori cinesi e vietnamiti di Clark, Puma e Timberland; tutti gli altri produttori esportatori della RPC e del Vietnam non inseriti nel campione e i rispettivi importatori saranno trattati allo stesso modo in una fase successiva della procedura illustrata nel presente regolamento.
- (94) La FESI ha anche sostenuto che l'articolo 14 del regolamento di base non può servire da base giuridica per interferire con l'applicazione dell'articolo 236 del codice doganale comunitario, e che l'applicazione dell'articolo 236 del codice doganale comunitario è indipendente da qualsiasi decisione adottata in forza del regolamento di base o da obblighi della Commissione ai sensi dell'articolo 266 del TFUE.
- (95) A questo proposito la FESI ha affermato che l'applicazione dell'articolo 236 del codice doganale comunitario rientra nella competenza esclusiva delle autorità doganali nazionali nell'ambito della quale queste ultime sono tenute a rimborsare i dazi pagati che non erano legalmente dovuti. La FESI ha inoltre sostenuto che l'articolo 236 del codice doganale comunitario non può essere soggetto o subordinato all'articolo 14 del regolamento di base, poiché entrambi sono atti di diritto derivato e perciò nessuno prevale sull'altro. L'ambito di applicazione dell'articolo 14 del regolamento di base riguarda inoltre le disposizioni particolari relative alle inchieste e alle procedure a norma del regolamento di base e non è applicabile ad altri strumenti giuridici come il codice doganale comunitario.
- (96) La Commissione osserva che il codice doganale comunitario non si applica automaticamente all'istituzione di dazi antidumping, ma solo in virtù di un riferimento nel regolamento che istituisce dazi antidumping. A norma dell'articolo 14 del regolamento di base, la Commissione può decidere di non applicare talune disposizioni di

detto codice e creare invece norme speciali. Poiché il codice doganale comunitario si applica solo sulla base di un riferimento nei regolamenti di esecuzione del Consiglio e della Commissione, esso non occupa, nei confronti dell'articolo 14 del regolamento di base, lo stesso rango nella gerarchia delle norme, ma è subordinato e può essere reso inapplicabile o applicabile in modo diverso. Di conseguenza, anche questa argomentazione è stata respinta.

#### *Idonea motivazione*

- (97) La FESI ha altresì sostenuto che, in violazione dell'articolo 296 del TFUE, la Commissione non ha fornito un'idonea motivazione, né ha indicato la base giuridica della restituzione dei dazi con effetto retroattivo e, di conseguenza, del rifiuto di rimborsare i dazi agli importatori interessati dall'attuale esecuzione.
- (98) La presunta mancanza di idonea motivazione riguarderebbe in particolare i seguenti aspetti: i) l'assenza di base giuridica e di motivazione per permettere alla Commissione di dare un'esecuzione parziale delle sentenze in questione, dato che sono state valutate solo le richieste di TEM/TI dei produttori esportatori per i quali gli importatori avevano presentato domanda di rimborso dei dazi; ii) l'assenza di base giuridica per la riapertura dell'inchiesta e per effettuare una nuova valutazione delle richieste di TEM/TI dei tre produttori esportatori cinese e vietnamiti interessati, dopo la scadenza delle misure nel marzo 2011; iii) l'assenza di base giuridica per ordinare alle autorità doganali UE di non rimborsare i dazi antidumping oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte; iv) l'assenza di base giuridica per derogare al principio della non retroattività; v) l'assenza di spiegazione riguardo all'applicazione dello strumento giuridico appropriato per valutare le richieste di TEM/TI e per proporre la restituzione dei dazi antidumping; vi) la mancanza di risposta alle argomentazioni giuridiche presentate dalle suddette parti in seguito alla divulgazione da parte della Commissione delle informazioni riguardanti la valutazione delle richieste di TEM dei produttori esportatori cinese e vietnamiti interessati, rispettivamente del 15 dicembre 2015 e del 6 e 16 giugno 2016.
- (99) Per quanto concerne l'esecuzione parziale della sentenza, se e in quale misura le istituzioni siano tenute a dare esecuzione ad una sentenza dipende dal contenuto concreto della stessa. In particolare, se sia o meno possibile confermare l'istituzione di dazi su importazioni effettuate prima della sentenza dipende dal fatto se l'accertamento del dumping pregiudizievole in quanto tale, o solo il calcolo dell'esatta aliquota del dazio, sia interessato dall'illegittimità constatata nella sentenza. In quest'ultima circostanza, pertinente nel caso di specie, non vi è alcuna giustificazione per il rimborso di tutti i dazi. Basta piuttosto determinare la corretta aliquota del dazio e rimborsare qualsiasi eventuale differenza (considerando che non sarebbe possibile aumentare l'aliquota del dazio, perché l'importo dell'aumento costituirebbe un'imposizione retroattiva).
- (100) Gli annullamenti passati cui si riferiscono le parti interessate riguardavano le conclusioni relative al dumping, al pregiudizio e all'interesse dell'Unione (per quanto riguarda la definizione dei fatti, la valutazione dei fatti, o in riferimento ai diritti di difesa).
- (101) Tali annullamenti sono stati parziali o completi.
- (102) Gli organi giurisdizionali dell'Unione utilizzano la tecnica dell'annullamento parziale quando, sulla base degli elementi del fascicolo, possono concludere che le istituzioni avrebbero dovuto concedere un determinato adeguamento o avrebbero dovuto utilizzare un metodo diverso per un determinato calcolo, che avrebbe provocato l'istituzione di un dazio inferiore (senza mettere in discussione le conclusioni sul dumping, sul pregiudizio e sull'interesse dell'Unione). Il dazio (inferiore) resta in vigore per il periodo precedente e per il periodo seguente l'annullamento <sup>(36)</sup>. Al fine di conformarsi alla sentenza, le istituzioni ricalcolano il dazio e modificano di conseguenza il regolamento che istituisce il dazio per il passato e per il futuro. Esse ordinano inoltre alle autorità doganali nazionali di rimborsare la differenza, nel caso in cui tali richieste siano state presentate in tempo utile <sup>(37)</sup>.
- (103) Gli organi giurisdizionali dell'Unione procedono all'annullamento totale nei casi in cui non possono stabilire, sulla base degli elementi del fascicolo, se le istituzioni abbiano agito a giusto titolo presumendo l'esistenza del dumping, del pregiudizio e dell'interesse dell'Unione, poiché le istituzioni hanno dovuto effettuare di nuovo parte dell'inchiesta. Gli organi giurisdizionali dell'Unione, non essendo competenti per svolgere l'inchiesta al posto della Commissione, hanno annullato totalmente i regolamenti che istituiscono dazi definitivi. Di conseguenza, le istituzioni hanno validamente accertato la presenza delle tre condizioni necessarie per l'istituzione di misure solo dopo la sentenza di annullamento dei dazi. Per le importazioni che hanno avuto luogo prima del valido accertamento del dumping, del pregiudizio e dell'interesse dell'Unione, l'istituzione di dazi definitivi è vietata sia dal regolamento di base, sia dall'accordo antidumping dell'OMC. Gli atti adottati dalle istituzioni e riguardanti la chiusura delle indagini hanno pertanto istituito dazi definitivi solo per il futuro <sup>(38)</sup>.

- (104) La presente fattispecie si differenzia dai precedenti annullamenti (parziali o totali) nella misura in cui non riguarda la presenza del dumping, del pregiudizio e dell'interesse dell'Unione, bensì semplicemente la scelta dell'aliquota di dazio adeguata. L'oggetto della controversia non è pertanto il principio di istituzione del dazio, ma solo l'importo preciso (in altre parole, una modalità) del dazio. L'eventuale adeguamento può essere solo verso il basso.
- (105) Contrariamente ai casi di annullamento parziale in passato, di cui si è discusso al considerando 103, la Corte non è stata in grado di decidere se si sarebbe dovuto concedere una nuova aliquota del dazio (ridotta), in quanto tale decisione presuppone innanzitutto una valutazione della richiesta di TEM/TI. La valutazione della richiesta di TEM/TI rientra nelle prerogative della Commissione. Di conseguenza la Corte non può espletare questa parte dell'inchiesta al posto della Commissione senza andare oltre le proprie competenze.
- (106) Contrariamente ai casi di annullamento totale in passato, le risultanze relative al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione non sono state annullate. Il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione sono stati pertanto validamente stabiliti al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 1472/2006. Non vi è quindi motivo di limitare al futuro la reistituzione di dazi antidumping definitivi.
- (107) Il presente regolamento non si discosta quindi dalla prassi decisionale delle istituzioni, anche se pertinente.
- (108) Per quanto riguarda l'assenza di base giuridica per la riapertura dell'inchiesta, la Commissione ricorda la giurisprudenza citata al considerando 15, in base alla quale essa può riprendere l'inchiesta dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità,
- (109) Secondo la giurisprudenza, la legalità di un regolamento antidumping deve essere valutata alla luce delle norme oggettive del diritto dell'Unione e non di una prassi decisionale, anche qualora tale prassi esista (nella fattispecie tale prassi non esiste) <sup>(39)</sup>. Il fatto che la Commissione possa aver seguito in passato, in taluni casi, una prassi diversa non può quindi creare un legittimo affidamento. Ciò è tanto più vero in quanto la prassi precedente cui è fatto riferimento non corrisponde alla situazione di fatto e di diritto del caso di specie e le divergenze possono essere spiegate dalle differenze di fatto e di diritto rispetto alla presente causa.
- (110) Le differenze sono le seguenti: l'illegittimità rilevata dalla Corte non riguarda le conclusioni relative al dumping, al pregiudizio e all'interesse dell'Unione e quindi il principio dell'istituzione del dazio, ma unicamente l'aliquota esatta del dazio. I precedenti annullamenti cui si riferiscono le parti interessate riguardavano invece le conclusioni relative al dumping, al pregiudizio e all'interesse dell'Unione. Le istituzioni hanno pertanto ritenuto più opportuno adottare nuove misure per il futuro.
- (111) In particolare, nel caso di specie, non sussisteva alcuna necessità di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni. La Commissione ha dovuto piuttosto valutare le informazioni che erano state presentate, ma non valutate prima dell'adozione del regolamento (CE) n. 1472/2006. La prassi precedente in altri casi non costituisce comunque un'assicurazione precisa e incondizionata per il caso di specie.
- (112) Infine tutte le parti alle quali il procedimento è diretto, vale a dire i produttori esportatori interessati, nonché le parti nelle cause dinanzi alla Corte e l'associazione che rappresenta una di queste parti, sono state informate con la divulgazione dei fatti pertinenti sulla base dei quali la Commissione intende adottare la presente valutazione del TEM/TI. I loro diritti di difesa sono pertanto salvaguardati. A tale riguardo occorre sottolineare in particolare che gli importatori indipendenti non beneficiano, in un procedimento antidumping, di diritti di difesa, in quanto tali procedimenti non sono diretti contro di loro <sup>(40)</sup>.
- (113) Per quanto riguarda la presunta deroga al principio di non retroattività, si rinvia ai considerando da 62 a 69, che affrontano la questione in modo approfondito.
- (114) Per quanto riguarda la presunta applicazione di due regimi giuridici diversi nell'attuale esecuzione, si rinvia ai considerando da 87 a 90, che affrontano la questione in modo approfondito.

- (115) Infine, per quanto riguarda le osservazioni trasmesse dalla FESI in seguito alla divulgazione delle informazioni relative alla valutazione del TEM dei produttori esportatori cinese e vietnamiti interessati, esse sono state pienamente affrontate dalla Commissione nell'attuale regolamento nei considerando 32 e 39.

*Altre questioni procedurali*

- (116) La FESI ha sostenuto che ai produttori esportatori interessati dall'attuale esecuzione avrebbero dovuto essere concessi gli stessi diritti procedurali concessi ai produttori esportatori inseriti nel campione durante l'inchiesta iniziale. In particolare ha affermato che ai produttori esportatori cinese e vietnamiti non è stata data alcuna possibilità di completare le richieste di TEM/TI attraverso lettere di richiamo e che è stata effettuata unicamente un'analisi a tavolino anziché visite di verifica in loco. Secondo la FESI, la Commissione non avrebbe inoltre assicurato la corretta divulgazione delle informazioni relative alla valutazione delle richieste di TEM/TI ai produttori esportatori interessati.
- (117) La FESI ha inoltre sostenuto che ai produttori esportatori interessati dalla presente esecuzione non sarebbero state fornite le stesse garanzie procedurali applicate in normali inchieste antidumping, ma sarebbero state applicate norme più rigorose. Secondo la FESI, la Commissione non avrebbe preso in considerazione il lasso di tempo che intercorre tra la presentazione della richiesta di TEM/TI nell'inchiesta iniziale e la valutazione di tali richieste. Durante l'inchiesta iniziale ai produttori esportatori sarebbero stati inoltre lasciati solo 15 giorni per compilare le richieste di TEM/TI, anziché i 21 giorni abituali.
- (118) La FESI ha altresì affermato che la Commissione avrebbe applicato *de facto* dati disponibili ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, senza rispettare le norme procedurali di cui all'articolo 18, paragrafo 4, dello stesso regolamento.
- (119) La Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza, l'onere della prova incombe al produttore che desidera chiedere il TEM/TI conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, stabilisce che la richiesta presentata dal produttore in questione deve contenere prove sufficienti, specificate in detta disposizione, del fatto che egli opera in condizioni di economia di mercato. Di conseguenza, come stabilito dalla Corte nelle sentenze relative alle cause Brosmann e Aokang, non spetta alle istituzioni dell'Unione provare che il produttore non soddisfa le condizioni previste per beneficiare di detto status. Spetta invece alla Commissione valutare se gli elementi forniti dal produttore interessato siano sufficienti a dimostrare che i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, del regolamento di base sono soddisfatti, al fine di concedergli il TEM/TI (cfr. considerando 32). Il diritto di essere sentiti verte sulla possibilità della parte in questione di esprimere le proprie osservazioni e su quella della Commissione di tenerne conto.
- (120) A tale riguardo si ricorda che la Commissione non è tenuta a chiedere al produttore esportatore di integrare la richiesta di TEM/TI. Come indicato nel considerando precedente, la Commissione può basare la sua valutazione sulle informazioni fornite dal produttore esportatore. I produttori esportatori interessati non hanno comunque contestato la valutazione delle loro richieste di TEM/TI effettuata dalla Commissione e non hanno indicato quali documenti o quali persone non sono più disponibili. L'asserzione è quindi così astratta che la Commissione non può prendere in considerazione queste difficoltà nella valutazione delle richieste di TEM/TI. L'argomentazione deve essere respinta perché si basa su speculazioni e non è sostenuta da indicazioni precise su quali documenti e quali persone non sono più disponibili e sulla rilevanza di tali documenti e persone per la valutazione della richiesta di TEM/TI.
- (121) Per quanto riguarda l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, nel caso in questione la Commissione ha accettato le informazioni fornite dai produttori esportatori interessati, non le ha respinte e ha basato su di esse la sua valutazione. La Commissione non ha pertanto applicato l'articolo 18. Ne consegue che non era necessario seguire la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base. Tale procedura deve essere seguita nei casi in cui la Commissione intende respingere alcune informazioni fornite dalla parte interessata e utilizzare al loro posto i dati disponibili.

**Errori manifesti nella valutazione delle richieste di TEM/TI**

## i) Valutazione del TEM

- (122) Per quanto riguarda il criterio 1, la FESI ha contestato la valutazione della Commissione in merito alle richieste di TEM dei fornitori cinese e vietnamiti interessati. La FESI ha chiesto alla Commissione di fornire informazioni più dettagliate sulle ragioni per cui si era concluso che le decisioni commerciali dei tre fornitori cinese e vietnamiti non erano state prese in risposta a tendenze del mercato e senza significative interferenze statali. A questo proposito ha ricordato che, conformemente al criterio 1 di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, l'interferenza statale non deve limitarsi a una semplice questione di influenza.
- (123) Per quanto riguarda il criterio 2, la FESI ha affermato di non capire le motivazioni alla base del rifiuto del TEM data la genericità della valutazione operata dalla Commissione.
- (124) Per quanto riguarda il criterio 3, facendo riferimento alla sentenza del Tribunale nella causa T-586/14 Xinyi OV/Commissione, la FESI ha sostenuto che gli incentivi fiscali o i regimi fiscali preferenziali non sono sintomatici di una distorsione o di un comportamento non corrispondente a quello di un'economia di mercato.
- (125) Su questa base le parti hanno sostenuto che la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto nell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e non avrebbe fornito una motivazione sufficiente per il rigetto delle richieste di TEM dei produttori esportatori.
- (126) Quanto invece alla richiesta di informazioni più dettagliate nelle richieste di TEM/TI dei tre fornitori cinese e vietnamiti in base alle quali la Commissione ha respinto il criterio 1, si osserva che tali informazioni sono state fornite alla Commissione in via riservata in quanto contenevano segreti aziendali. Tali informazioni non potevano quindi essere divulgate in quanto tali, ma fornite alle parti interessate solo sotto forma di sintesi non riservata.
- (127) Per quanto riguarda il criterio 3, la Commissione conferme che nessun (eventuale) incentivo fiscale o regime fiscale preferenziale è stato considerato come motivo per respingere la richiesta di TEM.
- (128) Per quanto riguarda infine il criterio 2, l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base stabilisce chiaramente che le imprese devono disporre di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che siano d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità. Nessuno dei fornitori cinese e vietnamiti interessati rispettava tali requisiti. Come illustrato al considerando 35, le carenze riscontrate sono state la mancanza di bilanci certificati o di pareri dei revisori, gravi problemi segnalati dai revisori nel loro parere (ad esempio, la non conformità alle norme internazionali in materia di contabilità) e contraddizioni riguardo ai prestiti tra alcune dichiarazioni fatte nel modulo di richiesta del TEM e i bilanci.
- (129) Tutte le asserzioni della FESI sono state quindi respinte e le conclusioni di cui ai considerando da 32 a 39 sono confermate.

## ii) Valutazione del TI

- (130) In riferimento al criterio 2 per quanto riguarda il TI, la FESI ha sostenuto in primo luogo che la Commissione non ha dimostrato che le vendite all'esportazione non erano determinate liberamente e che spettava alla Commissione stabilire se e in che modo i prezzi all'esportazione avessero risentito di interferenze statali.
- (131) La FESI ha inoltre affermato che la conclusione secondo cui le vendite all'esportazione non erano determinate liberamente è in contraddizione con i risultati dell'inchiesta iniziale relativi alle vendite di produttori di apparecchiature originali (OEM), quando si è stabilito che gli importatori come Puma e Timberland effettuavano la propria R&S ed il proprio approvvigionamento di materie prime acquistando dai propri fornitori <sup>(41)</sup>. Su tale base la FESI ha sostenuto che Puma e Timberland avevano un notevole controllo sul processo di produzione e sulle specifiche e che pertanto non erano possibili interferenze statali.
- (132) Come già indicato al considerando 41, l'onere della prova incombe al produttore che desidera chiedere il TI. Come spiegato nel considerando 46, i produttori esportatori non sono riusciti a dimostrare che le decisioni commerciali erano prese senza ingerenze da parte dello Stato. Va inoltre osservato che il criterio 2 per quanto riguarda il TI non si riferisce esclusivamente ai prezzi all'esportazione, ma in generale alle vendite all'esportazione, compresi i prezzi e i quantitativi e le altre condizioni di vendita che dovrebbero essere determinati liberamente senza ingerenze statali.

- (133) A sostegno della sua tesi secondo cui i prezzi all'esportazione erano determinati liberamente, la FESI ha fatto riferimento al considerando 269 del regolamento (CE) n. 553/2006 (il regolamento provvisorio). Il suddetto considerando riguardava tuttavia i prezzi di rivendita degli importatori nell'Unione e pertanto non può essere considerato una base adeguata per stabilire il grado di affidabilità dei prezzi all'esportazione applicati dai produttori esportatori. Analogamente, il riferimento al considerando 132 del regolamento provvisorio e al considerando 135 del regolamento (CE) n. 1472/2006 (il regolamento controverso) riguarda gli adeguamenti apportati al valore normale se paragonato al prezzo all'esportazione e non consente di stabilire se le vendite all'esportazione delle società vietnamite fossero state determinate liberamente.
- (134) La FESI ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha spiegato come era giunta alla conclusione che esisterebbe un rischio di elusione delle misure antidumping qualora ai produttori esportatori interessati fosse concessa un'aliquota di dazio individuale, che sarebbe tuttavia l'obiettivo fondamentale dei criteri relativi al TI.
- (135) Per quanto riguarda il rischio di elusione, è solo uno dei cinque criteri elencati all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base prima della sua modifica. In conformità al suddetto articolo, tutti e cinque i criteri devono risultare soddisfatti dal produttore esportatore. Pertanto il mancato rispetto di uno o più criteri è sufficiente per respingere la richiesta di TI senza esaminare se gli altri criteri siano stati rispettati.

#### E. CONCLUSIONI

- (136) Tenuto conto delle osservazioni formulate e della relativa analisi, si è concluso che è opportuno reistituire, per il periodo di applicazione del regolamento controverso, il dazio antidumping residuo applicabile alla Cina (16,5 %) per General Footwear Ltd e il dazio antidumping residuo applicabile al Vietnam (10 %) per Diamond Vietnam Co Ltd e Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd («Ty Hung Co Ltd.»).
- (137) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, escluse le calzature per lo sport, le calzature contenenti una tecnologia speciale, le pantofole e altre calzature da camera e le calzature con puntale protettivo, originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, fabbricate dai produttori esportatori elencati sotto nel paragrafo 3 e classificate con i codici NC: 6403 20 00, ex 6403 30 00 <sup>(42)</sup>, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 ed ex 6405 10 00 <sup>(43)</sup> effettuate durante il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009. I codici TARIC sono elencati nell'allegato del presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- «calzature per lo sport»: calzature ai sensi della nota di sottovoce 1 del capitolo 64 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione <sup>(44)</sup>;
- «calzature contenenti una tecnologia speciale»: calzature che hanno un prezzo cif uguale o superiore a 7,5 EUR/paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità, classificate ai seguenti codici NC: ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98;

- «calzature con puntale protettivo»: calzature munite di un puntale protettivo e dotate di una resistenza all'impatto di almeno 100 joule <sup>(45)</sup> classificate ai seguenti codici NC: ex 6403 30 00 <sup>(46)</sup>, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 ed ex 6405 10 00;
- «pantofole ed altre calzature da camera»: calzature classificate al codice NC ex 6405 10 00.

3. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dai produttori esportatori elencati sotto sono le seguenti:

Paese	Società	Dazio antidumping	Codice addizionale TARIC
RPC	General Footwear Ltd.	16,5 %	A999
Vietnam	Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd	10 %	
	Diamond Vietnam Co. Ltd		

#### Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità al regolamento (CE) n. 553/2006 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 553/2006 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio («calzature») originarie della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») e del Vietnam («il regolamento provvisorio») (GU L 98 del 6.4.2006, pag. 3).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275 del 6.10.2006, pag. 1).

- (<sup>4</sup>) Regolamento (CE) n. 388/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, che estende le misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 1472/2006 sulle importazioni di talune calzature con tomaie in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla RAS di Macao, a prescindere che sia dichiarato o no originario della RAS di Macao (GU L 117 dell'1.5.2008, pag. 1).
- (<sup>5</sup>) GU C 251 del 3.10.2008, pag. 21.
- (<sup>6</sup>) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 352 del 30.12.2009, pag. 1).
- (<sup>7</sup>) GU C 295 dell'11.10.2013, pag. 6.
- (<sup>8</sup>) Decisione di esecuzione 2014/149/UE del Consiglio, del 18 marzo 2014, che respinge la proposta di regolamento di esecuzione che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (GU L 82 del 20.3.2014, pag. 27).
- (<sup>9</sup>) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
- (<sup>10</sup>) Dal 1° maggio 2016 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1), il quale sostituisce il codice doganale comunitario. Le disposizioni sostanziali qui in esame sono rimaste le stesse.
- (<sup>11</sup>) Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1).
- (<sup>12</sup>) Cause riunite 97, 193, 99 e 215/86, *Asteris AE e altri e Repubblica ellenica/Commissione*, Racc. 1988, pag. 2181, punti 27 e 28.
- (<sup>13</sup>) Causa C-415/96, *Spagna/Commissione*, Racc.1998, pag. I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, *Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio*, Racc. 2000, pag. I-8147, punti da 80 a 85; causa T-301/01, *Alitalia/Commissione*, Racc. 2008, pag. II-1753, punti 99 e 142; cause riunite T-267/08 e T-279/08, *Région Nord-Pas de Calais/Commissione*, Racc. 2011, pag. II-1999, punto 83.
- (<sup>14</sup>) Causa C-415/96, (cfr. nota 13); causa C-458/98 P, (cfr. nota 13).
- (<sup>15</sup>) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).
- (<sup>16</sup>) Il regolamento (EC) n. 1225/2009 è stato successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 765/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 237 del 3.9.2012, pag. 1). In conformità all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 765/2012, le modifiche introdotte da tale regolamento di modifica si applicano esclusivamente a inchieste aperte dopo l'entrata in vigore di tale regolamento. La presente inchiesta è stata tuttavia avviata il 7 luglio 2005 (GU C 166 del 7.7.2005, pag. 14).
- (<sup>17</sup>) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 della Commissione, del 18 agosto 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Buckingham Shoe Mfg Co., Ltd, Buildvet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd, Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd, Wei Hao Shoe Co. Ltd, Wei Hua Shoe Co. Ltd, Win Profile Industries Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 225 del 19.8.2016, pag. 52).
- (<sup>18</sup>) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 della Commissione, del 13 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e prodotte da Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co Ltd, Freetrend Industrial Ltd e la sua società collegata Freetrend Industrial A (Vietnam) Co, Ltd., Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co, Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd, Tripos Enterprise Inc., Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 245 del 14.9.2016, pag. 16).
- (<sup>19</sup>) Causa C-458/98 P, *Industrie des poudres sphériques/Consiglio*, Racc. 2000, pag. I-8147.
- (<sup>20</sup>) Le osservazioni della FESI sono state presentate anche per conto di Puma SE e Timberland Europe BV.
- (<sup>21</sup>) Wolverine Europe BV, Wolverine Europe Limited e Damco Netherlands BV non hanno formulato osservazioni specifiche sulla documentazione generale di divulgazione delle informazioni, ma hanno fatto semplicemente riferimento alle osservazioni espresse dalla FESI in data 11 agosto.
- (<sup>22</sup>) Causa 270/84, *Licata/ESC*, Racc. 1986, pag. 2305, punto 31, causa C-60/98, *Butterfly Music/CEDEM*, Racc. 1999, pag. I-3939, punto 24; causa 68/69, *Bundesknappschaft/Brock*, Racc. 1970, pag. 171, punto 6; causa 1/73, *Westzucker GmbH/Einfuhr und Vorratsstelle für Zucker*, Racc. 1973, pag. 723, punto 5; causa 143/73, *SOPAD/FORMA a.o.*, Racc. 1973, pag. 1433, punto 8; causa 96/77, *Bauche*, Racc. 1978, pag. 383, punto 48; causa 125/77, *KoninklijkeScholten-Honig NV/Floofdproduktschaap voor Akkerbouwprodukten*, Racc. 1978, pag. 1991, punto 37; causa 40/79, *sig.ra P./Commissione*, Racc 1981, pag. 361, punto 12; causa T-404/05, *Grecia/Commissione*, Racc. 2008, pag. II-272, punto 77; causa C-334/07 P, *Commissione/Freistaat Sachsen*, Racc. 2008, pag. I-9465, punto 53.
- (<sup>23</sup>) Causa T-176/01, *Ferriere Nord/Commissione*, Racc. 2004, pag. II-3931, punto 139; causa C-334/07 P, (cfr. nota 22).

- (<sup>24</sup>) GU C 166 del 7.7.2005, pag. 14.
- (<sup>25</sup>) Causa C-169/95, *Spagna/Commissione*, Racc. 1997, pag. I-135, punti da 51 a 54; cause riunite T-116/01 e T-118/01, *P&O European Ferries (Vizcaya) SA/Commissione*, Racc. 2003, pag. II-2957, punto 205.
- (<sup>26</sup>) Causa C-34/92, *GruSa Fleisch/Hauptzollamt Hamburg-Jonas*, Racc. 1993, pag. I-4147, punto 22. Formulazioni simili o identiche si trovano, ad esempio, nelle cause riunite da 212 a 217/80, *Meridionale Industria Salumi a.d.* Racc. 1981, pag. 2735, punti 9 e 10; causa 21/81, *Bout*, Racc. 1982, pag. 381, punto 13; causa T-42/96, *Eyckeler & Malt/Commissione*, Racc. 1998, pag. II-401, punti 53, 55 e 56. causa T-180/01, *Euroagri/Commissione*, Racc. 2004, pag. II-369, punti 36-37.
- (<sup>27</sup>) Causa C-337/88, *Società agricola fattoria alimentare (SAFA)*, Racc. 1990, pag. I-1, punto 13.
- (<sup>28</sup>) Causa 245/81, *Edeka/Germania*, Racc. 1982, pag. 2746, punto 27.
- (<sup>29</sup>) Causa T-299/05, *Shanghai Excell M&E Enterprise e Shanghai Adeptech Precision/Consiglio*, Racc. 2009, pag. II-565, punti da 116 a 146.
- (<sup>30</sup>) Causa C-141/08 P, *Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd/Consiglio*, Racc. 2009, pag. I-9147, punto 94 e seguenti.
- (<sup>31</sup>) Cfr. nota 11.
- (<sup>32</sup>) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
- (<sup>33</sup>) Regolamento (UE) n. 1168/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 344 del 14.12.2012, pag. 1).
- (<sup>34</sup>) Regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 10) considerando 6.
- (<sup>35</sup>) Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1).
- (<sup>36</sup>) Cfr. ad esempio causa T-221/05, *Huvis/Consiglio*, Racc. 2008, pag. II-124, e causa T-249/06, *Interpipe Nikopolsky/Consiglio*, Racc. 2009, pag. II-303. Per ragioni di completezza, è utile fornire le seguenti spiegazioni: nella causa T-107/08, *ENRC/Consiglio*, il Tribunale ha constatato che non vi era alcuna pratica di dumping o quantomeno che il margine di dumping accertato sarebbe stato inferiore a quello calcolato nel regolamento controverso e ha quindi interamente annullato il regolamento del Consiglio controverso (causa T-107/08, *ENRC/Consiglio*, Racc. 2011, pag. II- 8051, punti da 67 a 70). Quando la Commissione ha applicato il metodo prescritto dal Tribunale si è constatato che non vi era né dumping, né pregiudizio. La Commissione si è pertanto astenuta dal riprendere formalmente l'inchiesta. Nella sentenza della Corte di giustizia nella causa C-351/04, *Ikea* (causa C-351/04, *Ikea*, Racc. 2007, pag. I- 7723), la Corte di giustizia aveva parzialmente dichiarato invalido il regolamento del Consiglio, vale a dire nella misura in cui il dazio era stato calcolato basandosi sulla tecnica del cosiddetto «azzeramento». Le istituzioni avevano ricalcolato il dazio senza applicare il metodo dell'azzeramento già in una fase precedente, a seguito di una decisione dell'organo di appello dell'OMC, avevano constatato l'assenza di pratiche di dumping e di conseguenza avevano chiuso l'inchiesta senza istituire misure (vale a dire fissando effettivamente il nuovo dazio a zero) [regolamento (CE) n. 160/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2398/97 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'Egitto, dell'India e del Pakistan, e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni originarie del Pakistan (GU L 26 del 30.1.2002, pag. 1)]. Nella causa T-498/04, *Zhejiang Xinan Chemical Group/Consiglio* (causa T-498/04, *Zhejiang Xinan Chemical Group/Consiglio*, Racc. 2009, pag. I- 1969), il Consiglio ha presentato un ricorso. L'annullamento ha pertanto preso effetto solo alla data in cui la Corte di giustizia ha pronunciato la sentenza sull'impugnazione (causa C-337/09 P, *Consiglio/Zhejiang Xinan Chemical Group*, Racc. 2012, pag. I-471), vale a dire il 19 luglio 2012. In tale sentenza il Tribunale, confermato dalla Corte di giustizia, ha stabilito che la Commissione e il Consiglio erano tenuti a concedere il trattamento di impresa operante in economia di mercato al richiedente, che era l'unica società cinese che aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. In tal caso, contrariamente al caso di specie, la Commissione e il Consiglio avevano effettivamente svolto l'analisi della richiesta di trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato e avevano respinto tale richiesta in quanto infondata. Gli organi giurisdizionali dell'Unione, contrariamente alla posizione espressa dalla Commissione e dal Consiglio, hanno ritenuto che la richiesta fosse effettivamente fondata e il valore normale doveva essere pertanto calcolato sulla base dei dati forniti da *Zhejiang Xinan Chemical Group*. Di norma la Commissione avrebbe dovuto riprendere il procedimento, al fine di proporre al Consiglio di istituire un dazio per il futuro. Tuttavia in quel caso la Commissione [decisione 2009/383/CE della Commissione, del 14 maggio 2009, che sospende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1683/2004 del Consiglio sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 20)] e il Consiglio [regolamento di esecuzione (UE) n. 126/2010 del Consiglio, dell'11 febbraio 2010, che proroga la sospensione del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1683/2004 sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese (GU L 40 del 13.2.2010, pag. 1)] nel 2009 e nel 2010 avevano deciso di sospendere il dazio antidumping per il periodo che si estende fino alla fine della sua applicabilità il 30 settembre 2010, ritenendo improbabile il riemergere del pregiudizio a causa degli elevati livelli di profitto dell'industria dell'Unione. Non è stato pertanto necessario riprendere la procedura in vista dell'istituzione di un dazio per il futuro. Non vi era inoltre alcuna possibilità di riprendere il procedimento in vista di una restituzione per il passato: contrariamente al caso di specie, non vi era stato alcun campionamento. *Zhejiang Xinan Chemical Group* era infatti il solo produttore esportatore che aveva venduto sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Poiché la Commissione e il Consiglio sarebbero stati tenuti a concedere a *Zhejiang Xinan Chemical Group* il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno annullato la constatazione di dumping. La causa T-348/05, *JSC Kirovo-Chepetsky/Consiglio* (causa T-348/05, *JSC Kirovo-Chepetsky/Consiglio*, Racc. 2008, pag. II-159), è molto particolare. La Commissione aveva avviato un riesame intermedio parziale su richiesta dell'industria dell'Unione e in tale occasione aveva ampliato l'ambito della definizione dei prodotti in esame, includendovi un prodotto diverso. Il Tribunale ha dichiarato che non era possibile procedere in questo modo e che era invece necessario avviare un'inchiesta distinta sul prodotto che era stato aggiunto. Sulla base del principio generale di diritto dell'Unione di *res iudicata*, non vi era alcuna possibilità per le istituzioni di riprendere il riesame intermedio parziale successivamente all'annullamento.

- (<sup>37</sup>) Cfr. ad esempio il regolamento (CE) n. 412/2009 del Consiglio, del 18 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Arabia Saudita, che modifica il regolamento (CE) n. 2852/2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica di Corea e che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tale prodotto originarie di Taiwan (GU L 125 del 21.5.2009, pag. 1), (esecuzione della sentenza *Huvis*); regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2012 del Consiglio, del 21 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 954/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia, della Romania, della Russia e dell'Ucraina (GU L 165 del 26.6.2012, pag. 1), (esecuzione della sentenza *Interpipe Nikopolsky*).
- (<sup>38</sup>) Cfr. ad esempio la causa C-338/10, *Gruenwald Logistik Services*, Racc. 2012, pag. I-158 e la restituzione dei dazi attraverso il regolamento di esecuzione (UE) n. 158/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che restituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 49 del 22.2.2013, pag. 29). Cfr. anche i seguenti esempi: nella causa T-158/10, *Dow/Consiglio*, il Tribunale ha constatato che non vi era alcun rischio di persistenza del dumping (causa T-158/10, *Dow/Consiglio*, Racc. 2012, pag. II-218, punti 47 e 59), nella causa T-107/04, *Aluminium Silicon Mill Products/Consiglio*, il Tribunale ha constatato che non vi era alcun nesso di causalità tra il dumping ed il pregiudizio (Causa T-107/04, *Aluminium Silicon Mill Products/Consiglio*, Racc. 2007, pag II-669, punto 116). Conformemente al principio generale di diritto dell'Unione di *res iudicata*, la Commissione e il Consiglio sono vincolati dalle constatazioni degli organi giurisdizionali dell'Unione quando questi ultimi, sulla base dei fatti loro presentati, possono giungere ad una conclusione definitiva in merito a dumping, pregiudizio, nesso di causalità e interesse dell'Unione. La Commissione e il Consiglio non possono pertanto discostarsi dalle conclusioni degli organi giurisdizionali dell'Unione. In una tale situazione l'inchiesta è chiusa in virtù della sentenza degli organi giurisdizionali dell'Unione, giunti alla conclusione definitiva che la denuncia presentata dall'industria dell'Unione è infondata in diritto. A seguito di queste due sentenze non vi è stata pertanto alcuna possibilità per la Commissione e il Consiglio di riprendere l'inchiesta, ragione per cui non si sono adottate ulteriori misure a seguito di tali sentenze.
- (<sup>39</sup>) Causa C-138/09, *Todaro*, Racc. 2010, pag. I- 4561.
- (<sup>40</sup>) Causa T-167/94, *Nölle/Consiglio e Commissione*, Racc. 1995, pag. II- 2589, punti 62 e 63.
- (<sup>41</sup>) Regolamento (CE) n. 553/2006 (cfr. nota 2).
- (<sup>42</sup>) A norma del regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1) questo codice NC è sostituito il 1° gennaio 2007 dai codici NC ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 ed ex 6403 99 05.
- (<sup>43</sup>) Cfr. la definizione contenuta nel regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1). Il prodotto interessato è determinato combinando la descrizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e la corrispondente designazione del prodotto dei codici NC.
- (<sup>44</sup>) Regolamento (CE) n. 1719/2005 (cfr. nota 43).
- (<sup>45</sup>) La resistenza all'impatto è misurata conformemente alle norme europee EN345 o EN346.
- (<sup>46</sup>) A norma del regolamento (CE) n. 1549/2006 (cfr. nota 42) questo codice NC è sostituito il 1° gennaio 2007 dai codici NC ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 ed ex 6403 99 05.
-

## ALLEGATO

Codici TARIC relativi a calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito di cui all'articolo 1:

a) a partire dal 7 ottobre 2006:

6403 30 00 39, 6403 30 00 89, 6403 51 11 90, 6403 51 15 90, 6403 51 19 90, 6403 51 91 90,  
6403 51 95 90, 6403 51 99 90, 6403 59 11 90, 6403 59 31 90, 6403 59 35 90, 6403 59 39 90,  
6403 59 91 90, 6403 59 95 90, 6403 59 99 90, 6403 91 11 99, 6403 91 13 99, 6403 91 16 99,  
6403 91 18 99, 6403 91 91 99, 6403 91 93 99, 6403 91 96 99, 6403 91 98 99, 6403 99 11 90,  
6403 99 31 90, 6403 99 33 90, 6403 99 36 90, 6403 99 38 90, 6403 99 91 99, 6403 99 93 29,  
6403 99 93 99, 6403 99 96 29, 6403 99 96 99, 6403 99 98 29, 6403 99 98 99 e 6405 10 00 80

b) a partire dal 1° gennaio 2007:

6403 51 05 19, 6403 51 05 99, 6403 51 11 90, 6403 51 15 90, 6403 51 19 90, 6403 51 91 90,  
6403 51 95 90, 6403 51 99 90, 6403 59 05 19, 6403 59 05 99, 6403 59 11 90, 6403 59 31 90,  
6403 59 35 90, 6403 59 39 90, 6403 59 91 90, 6403 59 95 90, 6403 59 99 90, 6403 91 05 19,  
6403 91 05 99, 6403 91 11 99, 6403 91 13 99, 6403 91 16 99, 6403 91 18 99, 6403 91 91 99,  
6403 91 93 99, 6403 91 96 99, 6403 91 98 99, 6403 99 05 19, 6403 99 05 99, 6403 99 11 90,  
6403 99 31 90, 6403 99 33 90, 6403 99 36 90, 6403 99 38 90, 6403 99 91 99, 6403 99 93 29,  
6403 99 93 99, 6403 99 96 29, 6403 99 96 99, 6403 99 98 29, 6403 99 98 99 e 6405 10 00 80

c) a partire dal 7 settembre 2007:

6403 51 05 15, 6403 51 05 18, 6403 51 05 95, 6403 51 05 98, 6403 51 11 91, 6403 51 11 99,  
6403 51 15 91, 6403 51 15 99, 6403 51 19 91, 6403 51 19 99, 6403 51 91 91, 6403 51 91 99,  
6403 51 95 91, 6403 51 95 99, 6403 51 99 91, 6403 51 99 99, 6403 59 05 15, 6403 59 05 18,  
6403 59 05 95, 6403 59 05 98, 6403 59 11 91, 6403 59 11 99, 6403 59 31 91, 6403 59 31 99,  
6403 59 35 91, 6403 59 35 99, 6403 59 39 91, 6403 59 39 99, 6403 59 91 91, 6403 59 91 99,  
6403 59 95 91, 6403 59 95 99, 6403 59 99 91, 6403 59 99 99, 6403 91 05 15, 6403 91 05 18,  
6403 91 05 95, 6403 91 05 98, 6403 91 11 95, 6403 91 11 98, 6403 91 13 95, 6403 91 13 98,  
6403 91 16 95, 6403 91 16 98, 6403 91 18 95, 6403 91 18 98, 6403 91 91 95, 6403 91 91 98,  
6403 91 93 95, 6403 91 93 98, 6403 91 96 95, 6403 91 96 98, 6403 91 98 95, 6403 91 98 98,  
6403 99 05 15, 6403 99 05 18, 6403 99 05 95, 6403 99 05 98, 6403 99 11 91, 6403 99 11 99,  
6403 99 31 91, 6403 99 31 99, 6403 99 33 91, 6403 99 33 99, 6403 99 36 91, 6403 99 36 99,  
6403 99 38 91, 6403 99 38 99, 6403 99 91 95, 6403 99 91 98, 6403 99 93 25, 6403 99 93 28,  
6403 99 93 95, 6403 99 93 98, 6403 99 96 25, 6403 99 96 28, 6403 99 96 95, 6403 99 96 98,  
6403 99 98 25, 6403 99 98 28, 6403 99 98 95, 6403 99 98 98, 6405 10 00 81 e 6405 10 00 89